



Dec. di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE/STAFF Presidenza

DECRETO del PRESIDENTE n. 67 DEL 02/07/15

OGGETTO: Individuazione soggetto cui è attribuito il potere
sostitutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 9-
bis della legge n. 241/90 e s.m.i.

Allegati n.

Oggetto: Individuazione soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 9-bis della legge n. 241/90 e s.m.i.

IL PRESIDENTE

VISTA E CONSIDERATA la Legge n. 56/2014 e s.m.i. e nello specifico l'art. 1 comma 55 il quale stabilisce che "il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto";

VISTO E CONSIDERATO il vigente Statuto Provinciale in quanto applicabile e non in contrasto con la citata Legge n. 56/2014;

PREMESSO che il D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo ha inteso perseguire l'obiettivo di *"modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione"*;

VISTI, in particolare, l'articolo 1, comma 1, del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012 e l'articolo 13, comma 1, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella Legge 134/2012, che hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9 della L. 241/1990, introducendo tra l'altro, i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, che testualmente recitano:

"9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato."

CONSIDERATO che tali disposizioni sono pertanto volte, in particolare a rafforzare la tempestività dell'azione amministrativa, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia ingiustificata, nonché al riconoscimento delle responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile dei soggetti coinvolti, inoltre stabiliscono che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

CONSIDERATO che la Legge n. 69/2009 (nello specifico articoli 7, 8, 9 e 10) ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'amministrazione, sia relativamente ai cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia relativamente ai dirigenti ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo, introducendo tra l'altro nella L. 241/1990 l'articolo 2 bis "Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento";

VISTO E CONSIDERATO altresì, in materia, l'art. 28 "Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento" del Decreto Legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 98/2013 nonché la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione del 9 gennaio 2014 che fornisce alle amministrazioni linee guida sull'applicazione di tale articolo;

VISTO E CONSIDERATO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli articoli 1 e 15;

PRESO ATTO che la scelta del Legislatore è, altresì, quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della *performance* individuale di cui D.Lgs. n. 150/2009, in linea, ancora una volta, con la sopra citata legge n. 69/2009 e che tale approccio prevede un monitoraggio della prestazione ad opera dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), quale organo di partecipazione attiva oltre che consultivo, nonché di controllo, infatti tale organo presidia il processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa nel suo complesso, proponendo all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione individuale delle posizioni di natura apicale;

VALUTATO inoltre che le disposizioni normative in trattazione prevedono, per esplicita disposizione, che il potere sostitutivo si attesti al livello apicale ed attribuiscono la funzione sostitutiva agli organi tecnico-amministrativi, ribadendo tra l'altro la distinzione di competenze tra sfera politica e sfera gestionale;

VISTO il D.lgs n. 267/2000 - T.U.E.L. e s.m.i. in quanto applicabile e non in contrasto con la Legge n. 56/2014 ed in particolare l'art. 97, comma 4, il quale specificamente dispone che *"il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività"*;

RITENUTO, per tutte le disposizioni ricordate, di individuare nel Segretario Generale dell'Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento;

CONSIDERATO che con proprio precedente decreto n. 57 dell' 11/06/2015, a far data dal 1/07/2015, è stato nominato come Segretario Generale, titolare della sede di Segreteria Generale della Provincia di Massa-Carrara, il Dott. Francesco Loricchio;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa da intendersi quali integralmente riportate:

- 1) di individuare nel Segretario Generale dell'ente la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni nonché lo svolgimento delle funzioni di cui al medesimo articolo commi 9 bis, 9 ter e 9 quater, nella persona del Dott. Francesco Loricchio Segretario Generale titolare della sede della Segreteria Generale della Provincia di Massa-Carrara a seguito di proprio precedente decreto n. 57 dell' 11/06/2015;
- 2) di incaricare il Dirigente del Settore "Affari Generali – Organi Istituzionali – Polizia provinciale – Comunicazione Istituzionale – Servizio Avvocatura" Dott. Giorgio Matellini di disporre per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'ente nella sezione amministrazione trasparente e sulla intranet;
- 3) di incaricare i Dirigenti dell'ente a voler adeguatamente pubblicizzare l'adozione di detto provvedimento presso i dipendenti del Settore di riferimento;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi definitivo e pertanto immediatamente esecutivo ed efficace.

Thema 8.07.2015

per esecutoria
Francesco Loricchio

Il Presidente
Narciso Buffoni